

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

IVIIBAC I-UDCIVI LEGISLATIVO 0013204-27/04/2017 CI. 02.01.00/64.6 Alla Regione Lazio Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità Area Legislativa e Conferenza di servizi

E p.c.

Al Capo di Gabinetto dell'On.le Ministro Al Segretario generale Alla Direzione generale Belle Arti e Paesaggio

Oggetto: Autorizzazione paesaggistica- Termine di efficacia.

Si riscontra la nota prot. n. 81172 del 16 febbraio 2016, con la quale si chiede, in relazione ad una fattispecie rappresentata dal Comune di Rocca Priora, se sia possibile rilasciare un titolo abilitativo edilizio in base ad un'autorizzazione paesaggistica rilasciata nel 2007 "in applicazione della previsione dell'ultimo periodo dell'art. 146 del D.lgs. n. 42 del 2004che, nell'attuale formulazione, fa decorrere il termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento".

Al riguardo, codesta amministrazione prospetta la tesi secondo cui "l'efficacia differita dovrebbe interessare le autorizzazioni rilasciate successivamente al 1 giugno 2014 (entrata in vigore delle modifiche introdotte dal D.L. n. 83 del 2014) in quanto i provvedimenti rilasciati anteriormente avevano già acquistato efficacia in virtù della normativa previgente".

La soluzione proposta appare senz'altro condivisibile.

La disposizione che prevede l'abbinamento del *dies a quo* di efficacia dei titoli edilizi e paesaggistici, con possibile differimento dell'inizio del termine di efficacia dell'autorizzazione paesaggistica al momento dell'inizio dell'efficacia di quello edilizio, è stata, come è noto, introdotta dal decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014 (art. 12, comma 1, lett. *a*).

La norma non ha natura procedurale, ma sostanziale, poiché incide sul regime giuridico del titolo autorizzatorio, ossia sul termine di efficacia del provvedimento finale che chiude il procedimento. Non può dunque trovare applicazione in questo caso il principio "tempus regit actum". Essa, in ogni caso, non può operare riguardo a provvedimenti (e rapporti) già esauriti, non



Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

potendo certo "riesumare" termini di efficacia di provvedimenti che hanno già cessato, prima dell'entrata in vigore della nuova norma, la loro originaria efficacia. Nel caso di specie rappresentato dalla Regione Lazio, dunque, è impossibile che la norma del 2014 possa ridare vita ad

un'autorizzazione paesaggistica del 2007.

Deve peraltro escludersi anche la possibilità di "recupero" delle autorizzazioni paesaggistiche che, alla data di entrata in vigore della norma del 2014, fossero ancora in corso di efficacia (per la residua durata dei cinque anni dal rilascio): ed infatti, per tali fattispecie di diritto intertemporale ha disposto espressamente il legislatore del 2013 (art. 30, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 69 del 2013) prevedendo la proroga di tre anni del termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Quando il legislatore, dunque, ha voluto consentire la prosecuzione dell'efficacia dell'autorizzazione paesaggistica, lo ha previsto espressamente, ciò che non è avvenuto all'atto dell'introduzione della nuova disposizione del 2014, che dunque non può interpretarsi nel senso di una proroga automatica di tutte le autorizzazioni paesaggistiche ancora efficaci a quella data fino al rilascio del titolo edilizio (e per tutta la durata propria di quest'ultimo).

Sotto tutti i profili esaminati, dunque, la disposizione innovativa del 2014 deve ritenersi

applicabile solo per i titoli paesaggistici rilasciati dopo la sua entrata in vigore.

In ogni caso, occorre segnalare che l'integrazione della norma del 2014 deve essere coerente con le finalità perseguite dalla disposizione stessa, la quale, nel precisare che "Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato" mostra di postulare, quale sua precondizione di applicabilità, la diligenza del soggetto nel richiedere immediatamente e contestualmente all'autorizzazione paesaggistica anche il titolo abilitativo edilizio.

Tale interpretazione, che è l'unica coerente con la legge, esclude in radice la stessa possibilità di invocare l'attuale efficacia dei titoli paesaggistici risalenti ad anni precedenti allorquando il soggetto richiedente non dimostri di avere fatto tutto quanto esperibile secondo un criterio di diligenza media per acquisire, sin dall'epoca del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, i corrispondenti titoli edilizi.

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Paolo Carpentieri